

Sentenza: 16/4/2013, n.71

Materia: Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Limiti violati: dedotti dalla ricorrente articolo 79, comma 1, lettera c), 103, 104 e 107 del d.p.r. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); l'articolo 10, comma 2, del d.p.r. 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); l'articolo 2, commi 106 e da 117 a 121, della l. 191/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nonché i principi della leale collaborazione e della previa intesa.

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale)

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Ilaria Cirelli

L'art. 6, comma 7, del d.l. n. 81 del 2007 (convertito con modifiche dalla l.127/2007), istituisce il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo che le modalità di erogazione del fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La provincia autonoma di Bolzano propone conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto in oggetto, emanato nell'ottobre 2011, ed in particolare all'art. 2, comma 5, il quale stabilisce che le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107 della l. 191/2009.

Secondo la ricorrente tale disposizione riconduce al fondo statale istituito dall'art. 6, comma 7, del d.l. 81/2007 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla l. 127/2007, parte delle risorse che la Provincia deve destinare al finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti previsti all'art. 79, comma 1, lettera c), dello statuto di autonomia e, corrispondentemente, dall'articolo 2 comma 117 della l.191/2009.

Ciò avrebbe determinato un'invasione delle competenze provinciali sotto un duplice profilo: da un lato, perché il decreto sottrarrebbe alla disponibilità della Provincia le risorse, stabilendone il prelievo a monte; dall'altro, perché spettando poiché la gestione operativa del fondo istituito dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 81/2007 al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in seno al quale opera la Commissione di valutazione dei progetti per i quali accedere al contributo, la Provincia verrebbe completamente esautorata dall'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse assicurate dalla provincia stessa.

Sempre secondo la ricorrente, il d.p.c.m. altererebbe l'assetto dei rapporti finanziari sanciti dal Titolo VI dello statuto, in violazione degli artt. 103 e 104 dello stesso, nonché dell'art. 2, comma 106, della l. 191/2009, che ne consentono la modifica solo mediante procedure rinforzate, non derogabili da un atto di natura amministrativa.

Ad avviso della ricorrente, infine, l'intervento unilaterale realizzato con il d.p.c.m. impugnato sarebbe avvenuto in violazione del principio di leale collaborazione e della preventiva intesa, che reggerebbe l'intero sistema delle relazioni Stato-Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 104 e 107 dello statuto e dell'art. 10, comma 2, d.p.r.526 del 1987.

La Provincia autonoma di Bolzano chiede pertanto che venga dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, imporre con proprio provvedimento l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e seguenti, ai sensi dell'art. 2, comma 107, della l. 191/2009, con conseguente annullamento del d.p.c.m. 13 ottobre 2011.

Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l'infondatezza del ricorso, in quanto il d.p.c.m. impugnato si sarebbe limitato a disciplinare criteri e modalità di erogazione delle risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 6, comma 7, del d.l.81/2007. Esso sarebbe ben distinto dal finanziamento cui si riferisce la ricorrente e avrebbe inciso esclusivamente sul fondo statale, riducendolo delle somme corrispondenti ai nuovi finanziamenti erogati dalle province, al fine di evitare una duplicazione di risorse in favore delle medesime aree svantaggiate confinanti. Il provvedimento impugnato sarebbe altresì rispettoso del principio di leale collaborazione, essendo stato acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. 281/1997 mentre la mancanza della previa intesa con la ricorrente costituisce una censura del tutto infondata, essendo questa prevista unicamente in ordine al diverso finanziamento di cui al citato art. 2, commi da 117 a 121, ed alla gestione delle relative risorse.

Secondo la Corte il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano non è fondato. La censura della Provincia si basa infatti su un presupposto errato relativo alla fonte del finanziamento ed alla sua disciplina, che non è data dall'articolo 2, commi 117 e 120 l. 191/2009, bensì dall'articolo 6 comma 7 del d.l.81/2007 che non riguarda l'esercizio della competenza provinciale di cui è dedotta la lesione, né la relativa disciplina.

Con l'art. 2, comma 5, dell'impugnato d.p.c.m. è stato ridotto, infatti, con correlata riacquisizione al bilancio dello Stato, lo stanziamento del fondo statale relativo agli anni 2010 e seguenti, per la parte di risorse destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ora sostituite da quelle stanziare per analoghe finalità dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Attesa la coincidenza tra le finalità dei due fondi, la rimozione della duplicazione contributiva appare chiaramente diretta ad evitare che una medesima area svantaggiata, quella confinante con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, cumuli interventi di perequazione e solidarietà sia statali, sia provinciali, suscettibili di produrre una discriminazione di carattere opposto a quella che si intendeva rimuovere quando i territori in questione erano stati per la prima volta individuati quali beneficiari della perequazione.

Né, secondo la Corte, dagli argomenti dedotti dalla ricorrente emerge alcun elemento in grado di confutare la distinzione tra i due fondi, sotto il profilo sia della gestione amministrativa sia di quella contabile.